

L'Agenzia delle entrate riassume la disciplina a ridosso dell'apertura del termine per l'iscrizione negli elenchi

# Torna il 5 per mille, è tempo di iscrizioni

PATRIZIA CLEMENTI

Anche per il 2012 i contribuenti potranno indicare le loro preferenze per l'attribuzione del 5% dell'IRPEF. La norma che ha confermato anche per quest'anno la facoltà a che i cittadini dimostrano di gradire molto è contenuta nella Legge di stabilità 2012 (art. 33, c. 11 della l. 183/2011), che ha anche confermato le scadenze già individuate con il D.P.C.M. 23 aprile 2010 e ha fissato in 400 milioni l'ammontare del gettito che potrà essere destinato agli enti che ne hanno i requisiti e che verranno indicati nelle dichiarazioni.

Nell'imminenza dell'apertura del termine per le iscrizioni negli elenchi, l'Agenzia delle entrate ha riassunto la disciplina, le modalità e le scadenze nella Circolare 10/E del 20 marzo scorso.

Sono ammessi al riparto gli stessi soggetti, divisi in cinque categorie, che potevano accedervi lo scorso anno:

- gli "enti del volontariato";
- gli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- gli enti della ricerca sanitaria;
- i comuni di residenza del contribuente per lo svolgimento di attività sociali;
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Per poter essere scelti dai contribuenti i soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate devono iscriversi in un apposito elenco. Nessun elenco viene formato per i comuni in quanto la legge stabilisce che debba essere quello di residenza del contribuente che sceglie questa categoria di enti.

Le modalità di iscrizione sono differenti a seconda della categoria di appartenenza dell'ente: gli enti di ricerca devono chiedere l'iscrizione al Ministero competente, quelli del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche (sui quali ci soffermiamo) devono chiedere l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate.

**1. Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche.** Gli enti cosiddetti "del volontariato" comprendono:

- le onlus, sia quelle totali, sia quelle di diritto (le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266 del 1991, iscritte nei registri regionali e in quelli delle province di Trento e Bolzano, a condizione che

non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al D.P.R. 25 maggio 1995; le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49 del 1987; le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991), sia quelle parziali (i cosiddetti "rami" onlus degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e delle associazioni di promozione sociale);

- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dalla legge 383 del 2000;

- le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività propri delle onlus: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza (compresa la beneficenza indiretta come definita dal c. 2-bis dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997), istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con il D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135.

Valgono anche quest'anno le precisazioni offerte con la Circolare 56/E del 10 dicembre 2010 a proposito delle associazioni e fondazioni non onlus:

- il "riconoscimento" richiesto è quello della personalità giuridica, attestato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

- è necessario «che tra i fini istituzionali sia previsto lo svolgimento di attività nei settori indicati nel comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del D.Lgs. 460 del 1997» e che gli enti "operino concretamente in uno dei settori previsti dal richiamato articolo 10", ma che non occorre che tali attività siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Le associazioni sportive dilettantistiche ammesse alla riparti-

zione del 5% sono state identificate con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009; si tratta delle associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

**2. Il caso delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici.** A proposito della possibilità per gli enti ecclesiastici (parrocchie, diocesi, istituti religiosi, associazioni e fondazioni canoniche) di accedere alla platea dei destinatari del 5% si precisa che ciò è possibile solo se hanno formalmente istituito un "ramo onlus" oppure, nel caso delle associazioni e fondazioni canoniche dotate di riconoscimento civile, se svolgono attività nei settori previsti per le onlus.

Pertanto la domanda di iscrizione nell'elenco può essere inoltrata:

- da qualunque ente ecclesiastico (parrocchia, diocesi, istituto religioso, fondazione...), ma solo se svolge attività di solidarietà sociale nell'ambito di un ramo onlus, formalmente attivato (costituzione del ramo con regolamento registrato e iscrizione all'anagrafe delle onlus);
- dalle associazioni e fondazioni canoniche civilmente riconosciute come enti ecclesiastici che non hanno un ramo onlus ma operano in uno o più ambiti delle attività previste per le onlus (beneficenza, sanità, istruzione, eccetera).

In tutti gli altri casi gli enti ecclesiastici non possono concorrere alla ripartizione del 5%.


**3. Le modalità d'iscrizione.**

Gli enti appartenenti al settore del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono iscriversi, entro il 7 maggio, nell'apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. La domanda di iscrizione va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Entro il 14 maggio l'Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito l'elenco dei soggetti che hanno chiesto l'iscrizione indicando, per ciascun ente, denominazione, sede, tipologia di appartenenza e codice fiscale. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco devono essere segnalati, entro il 20 maggio, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente. L'elenco corretto viene pubblicato entro il 25 maggio 2012. Entro il 30 giugno 2012 gli enti che risultano iscritti negli elenchi devono trasmettere, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione. Questo adempimento è condizione necessaria per l'ammissione al riparto del 5%.

Le dichiarazioni devono essere rese utilizzando il modello previsto per ciascuna categoria di ente (i modelli sono allegati al D.P.C.M. 23 aprile 2010) e devono essere in-





viate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

- dagli enti del volontariato, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente;
- dalle associazioni sportive dilettantistiche, all'Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che deve allegare una copia del suo documento di identità. I destinatari delle dichiarazioni sostitutive ne controlleranno la veridicità entro il 31 dicembre; entro il 15 marzo 2013 il Coni trasmetterà all'Agenzia delle entrate l'elenco degli enti ammessi e quello degli enti esclusi. Entro il 31 marzo 2013 l'Agenzia delle entrate pubblicherà gli elenchi definitivi dei soggetti ammessi e di quelli esclusi, con l'indicazione delle scelte e degli importi

**La rendicontazione.** La Circolare 10/E/2012 ricorda che anche relativamente al 5% che sarà erogato in sull'esercizio finanziario 2012 i beneficiari dovranno redigere uno specifico rendiconto per consentire il controllo del loro corretto impiego. Il rendiconto deve essere redatto entro un anno dalla ricezione delle somme e deve essere completato da una relazione illustrativa dalla quale risulti, in modo chiaro e trasparente, la destinazione dei contributi. I rendiconti e le relazioni dovranno essere trasmessi al Ministero che ha erogato gli importi, ma solo se sono stati percepiti importi a partire dai 20.000 euro. Negli altri casi vanno i documenti vanno predisposti e tenuti a disposizione in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

**La possibilità di regolarizzare gli adempimenti entro il 30 settembre.** Va tenuto presente che il decreto legge 16 (in corso di conversione) al comma 2 dell'articolo 2 consente agli enti con non hanno «*assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti*», di regolarizzare la propria posizione ai fini dell'ammissione al riparto delle quote del 5% se:

- hanno i requisiti sostanziali richieste dalla normativa;
- presentano le domande di iscrizione e provvedono alle integrazioni documentali entro il 30 settembre;
- versano contestualmente, per mezzo del modello F24, l'importo della sanzione nella misura di 258 euro (il codice tributo non è ancora stato istituito).

In pratica le irregolarità sanabili sono il ritardo nella presentazione della domanda di iscrizione e nella presentazione della dichiarazione sostitutiva ed anche la presentazione della dichiarazione sostitutiva nei termini, ma senza la copia del documento di identità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA